

LA SETTIMANA IN BREVE

02

Notizie

FISCALE

02

IMPOSTE DIRETTE - Disposizioni generali - Oneri detraibili

03

IMPOSTE SOSTITUTIVE - Regime forfetario ex L. 190/2014

AGEVOLAZIONI

04

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO CORONAVIRUS

LAVORO

05

LAVORO SUBORDINATO

SETTORI PARTICOLARI

06

INFORMATICA - Commercio elettronico

08

Leggi In evidenza

09

Scadenze

Notizie

Fiscale

IMPOSTE DIRETTE

Disposizioni generali - Oneri detraibili - Interventi antisismici - Acquisto dell'unità ristrutturata interamente dalle imprese (c.d. "Sismabonus acquisti") - Leasing finanziario (risposta interpello Agenzia delle Entrate 20.4.2022 n. 202)

Con la risposta a interpello 20.4.2022 n. [202](#), l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti volti a individuare il soggetto beneficiario della detrazione IRPEF/IRES c.d. "sismabonus acquisti", di cui all'[art. 16](#) co. 1-*septies* del DL 63/2013, nel caso in cui l'immobile sul quale vengono eseguiti gli interventi antisismici, contestualmente all'acquisto, sia concesso in *leasing* finanziario dall'acquirente a un soggetto terzo.

Equiparazione tra l'utilizzatore in leasing e l'acquirente in proprietà

Nel caso di specie, l'istante domandava se, ai fini del "sismabonus acquisti", l'acquirente beneficiario della detrazione debba individuarsi nel solo soggetto che acquista la proprietà o se in tale ambito possano, altresì, essere ricompresi tutti i soggetti che "acquisiscono" l'immobile indipendentemente dalla forma tecnico-giuridica o finanziaria usata.

L'Amministrazione finanziaria, in ragione degli elementi connotanti lo schema contrattuale della vicenda di specie, ha ritenuto di operare una piena equiparazione tra la posizione dell'utilizzatore dell'immobile (in forza del contratto di *leasing* esaminato) e quella dell'acquirente che diviene titolare del diritto di proprietà.

In particolare, è stato evidenziato che:

- la società di *leasing* acquistava l'immobile al solo fine di concederlo, contestualmente all'acquisto, in locazione finanziaria a un soggetto utilizzatore già identificato (il contratto di *leasing* veniva infatti concluso prima dell'acquisto dell'immobile da parte della società concedente);
- il prezzo di acquisto dell'immobile veniva concordato direttamente dall'utilizzatore con l'impresa di costruzioni che effettuava gli interventi antisismici;
- il contratto prevedeva l'allocazione sempre a carico dell'utilizzatore degli oneri di qualunque natura derivanti dalla distruzione o dalla perdita dell'immobile dato in locazione (ancorché derivanti da cause non imputabili al medesimo).

Spettanza della detrazione "sismabonus acquisti" in capo all'utilizzatore

In ragione dell'equiparazione sopra richiamata, l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto che il beneficiario della detrazione "sismabonus acquisti" di cui all'[art. 16](#) co. 1-*septies* del DL 63/2013 debba individuarsi nell'utilizzatore dell'immobile, facendo prevalere un'interpretazione sostanziale rispetto al mero dato formale relativo al mancato passaggio della proprietà dell'immobile in capo allo stesso.

Per contro, la società di *leasing* concedente non potrà, a sua volta, beneficiare del c.d. "sismabonus acquisti", in ragione del principio generale secondo cui "non è possibile far valere due agevolazioni sulla medesima spesa".

Resta fermo che, ai fini della spettanza della detrazione, è necessario che:

- gli interventi siano stati realizzati da un'impresa "di costruzione o ristrutturazione immobiliare";
- il contratto di *leasing* finanziario sia stato concluso entro il termine di 30 mesi dalla data di ultimazione dei lavori;
- siano soddisfatti tutti i requisiti richiesti dalla norma per poter beneficiare della detrazione fiscale.

L'ammontare della detrazione spettante dovrà in ogni caso essere commisurata al prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell'atto pubblico di compravendita stipulato tra l'impresa di costruzione che ha realizzato gli interventi agevolabili e la società di *leasing*.

Portata del principio espresso dal documento di prassi

Pur in assenza di specifiche indicazioni sul punto, le conclusioni espresse con la risposta a interpello 20.4.2022 n. [202](#) paiono potersi estendere anche alla detrazione IRPEF per il 50% delle spese per l'acquisto di unità immobiliari site in fabbricati interamente recuperati, di cui all'[art. 16-bis](#) co. 3 del TUIR, in ragione

dell'analogia di tale ultima agevolazione con il "sismabonus acquisti". Ciò, fermo restando che le clausole contrattuali del *leasing* consentano, secondo quanto sopra richiamato, di equiparare l'utilizzatore all'acquirente in proprietà.

art. 16 co. 1 septies DL 4.6.2013 n. 63

Risposta interpello Agenzia Entrate 20.4.2022 n. 202

Il Quotidiano del Commercialista del 21.4.2022 - "Con il leasing finanziario il sismabonus acquisti può spettare all'utilizzatore" - Bonsanto - Magro - Zeni

Il Sole - 24 Ore del 21.4.2022, p. 29 - "Anche sul leasing spetta il sismabonus acquisti" - De Stefani

IMPOSTE SOSTITUTIVE

Regime forfetario ex L. 190/2014 - Nuova attività - Applicabilità dell'imposta sostitutiva al 5% - Attività professionale in precedenza svolta all'estero - Rilevanza (risposta a interpello Agenzia delle Entrate 20.4.2022 n. 197)

Con la risposta a interpello 20.4.2022 n. [197](#), l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, ai fini dell'utilizzo dell'aliquota ridotta del 5% prevista dal regime forfetario, assumono rilevanza anche le attività svolte all'estero dalla persona fisica che, a seguito del rientro in Italia, avvia un'attività d'impresa o di lavoro autonomo.

Condizioni per beneficiare dell'aliquota al 5%

Con la finalità di favorire la nascita di nuove iniziative economiche, l'[art. 1](#) co. 65 della L. 190/2014 prevede l'applicazione dell'imposta sostitutiva con aliquota al 5% per i primi cinque anni dall'inizio dell'attività, al ricorrere delle seguenti condizioni:

- il contribuente non deve aver esercitato, nei tre anni precedenti l'inizio dell'attività per cui intende applicare il regime agevolato, un'altra attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;
- l'attività da esercitare non deve costituire, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;
- qualora venga proseguita un'attività svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei ricavi e compensi realizzati nel periodo d'imposta precedente non dev'essere superiore al limite di 65.000,00 euro.

Tali requisiti sono necessari solo per la fruizione della riduzione dell'aliquota d'imposta e non ostacolano l'accesso al regime. Pertanto, un soggetto che inizia l'attività senza possedere le predette caratteristiche può ugualmente adottare il regime forfetario, laddove non siano ravvisabili le condizioni ostative di cui all'[art. 1](#) co. 57 della L. 190/2014, senza beneficiare dell'agevolazione in discorso (e, quindi, tassando il reddito determinato forfetariamente con l'imposta sostitutiva del 15%).

Fattispecie specifica

Il caso oggetto della risposta a interpello [197/2022](#) riguarda una persona, fiscalmente residente all'estero, che svolge un'attività professionale con utilizzo di partita IVA estera. Lo stesso sarebbe intenzionato a chiudere la posizione fiscale estera e trasferire la propria residenza in Italia per ivi continuare l'esercizio della precedente attività a servizio dei medesimi clienti esteri, applicando il regime forfetario.

A giudizio dell'istante, la formulazione del co. 65 dell'[art. 1](#) della L. 190/2014 farebbe implicito riferimento al requisito della novità riferendosi a precedenti attività svolte con una partita IVA italiana, il che gli consentirebbe di fruire, nell'ambito del regime forfetario, dell'aliquota d'imposta al 5%.

In effetti, adottando una valutazione delle predette condizioni su base territoriale, non sembrerebbero sussistere ostacoli all'applicazione dell'aliquota ridotta in quanto, sul presupposto che nel periodo interessato il soggetto risieda ai fini fiscali all'estero, l'attività professionale svolta all'estero risulterebbe estranea sotto il profilo fiscale per lo Stato italiano (l'[art. 23](#) co. 1 lett. d) del TUIR, infatti, prevede che il non residente non sia tassato in Italia se il lavoro è svolto all'estero).

Rilevanza dell'attività svolta all'estero

Impostazione differente è adottata dall'Agenzia delle Entrate, secondo la quale l'attività svolta in precedenza deve essere valutata in modo oggettivo, a prescindere dal luogo di svolgimento. Viene infatti rilevato che, poiché la misura è destinata a incentivare la nascita di nuove iniziative, non può essere assimilata ad una "nuova iniziativa" l'attività che, mantenendo le medesime caratteristiche e la medesima clientela, sia svolta in

Italia a seguito del trasferimento effettivo della residenza da un Paese estero.

Resta comunque possibile l'adesione al regime agevolato nel 2022 con l'aliquota "ordinaria" del 15%, in presenza di tutti i requisiti di legge. A tal fine, per non incorrere nella causa di esclusione di cui all'[art. 1](#) co. 57 lett. b) della L. 190/2014, è necessario che la persona trasferisca effettivamente la residenza in Italia in tempo utile per poter essere considerato qui residente ai fini fiscali nell'anno in corso.

art. 1 co. 65 L. 23.12.2014 n. 190

Risposta interpello Agenzia Entrate 20.4.2022 n. 197

Il Quotidiano del Commercialista del 21.4.2022 - "L'attività svolta all'estero preclude l'aliquota super ridotta nel forfetario" - Rivetti

Agevolazioni

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO CORONAVIRUS

Contributo "perequativo" del DL 73/2021 (c.d. "Sostegni-bis") - Condizione del peggioramento del risultato economico - Irrilevanza della correlazione con l'emergenza COVID (risposta interpello Agenzia delle Entrate 20.4.2022 n. 199)

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 20.4.2022 n. [199](#), ha chiarito che, ai fini del calcolo del peggioramento del risultato economico per il contributo a fondo perduto perequativo, rilevano i dati dei righe dei modelli dichiarativi, non assumendo alcuna valenza le motivazioni che hanno determinato tale risultato.

Viene quindi risolto il problema interpretativo che era stato posto sulla rilevanza o meno della correlazione del peggioramento del risultato economico con l'emergenza COVID.

Contributo a fondo perduto perequativo

La problematica riguarda, nello specifico, l'[art. 1](#) co. 16-27 del DL 73/2021, che riconosce "a favore degli operatori economici maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica Covid-19 che svolgono attività d'impresa, arte o professione o che producono reddito agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato", "un contributo a fondo perduto subordinato al conseguimento di un (...) peggioramento del risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore alla percentuale definita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze".

Tale contributo, a differenza dei precedenti contributi a fondo perduto, non si basa, come rilevato dalla stessa Agenzia delle Entrate, sul calo di un mese o di una media mensile di fatturato e corrispettivi, ma sul peggioramento dell'intero risultato economico d'esercizio subito durante il periodo di massima pandemia coincidente con l'anno 2020 rispetto al 2019, ed è calcolato seguendo un meccanismo che tiene conto dei precedenti contributi a fondo perduto istituiti per sostenere gli operatori economici colpiti dagli effetti negativi della pandemia da COVID-19.

Determinazione dei risultati economici d'esercizio

L'Agenzia delle Entrate evidenzia che l'individuazione, mediante proprio provvedimento, degli specifici campi delle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta in corso al 31.12.2019 e al 31.12.2020, da considerare per determinare gli ammontari dei risultati economici d'esercizio di cui ai commi 19 e 20 da confrontare, è stata espressamente prevista nel co. 23 dell'[art. 1](#) del DL 73/2021.

Nell'ambito della risposta a interpello n. [199](#) viene quindi rilevato che "in considerazione della crisi economica diffusa derivante dalla pandemia da COVID-19 e con l'obiettivo di velocizzare l'erogazione dei suddetti contributi a fondo perduto riducendo le valutazioni di carattere soggettivo in merito ai fattori che possano aver originato il peggioramento dei risultati economici dei singoli soggetti, lo stesso legislatore ha semplificato il calcolo dell'agevolazione in commento definendo implicitamente le nozioni di «peggioramento del risultato economico d'esercizio» e di «risultato economico d'esercizio» richiamati nei citati commi 19 e 20, con il rinvio ai valori fiscali che tali locuzioni possono assumere".

Con il provv. Agenzia delle Entrate 4.9.2021 n. [227357](#) sono stati infatti individuati i campi delle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta in corso al 31.12.2019 e al 31.12.2020 necessari per la determinazione del valore dei risultati economici d'esercizio.

Rilevanza dei dati delle dichiarazioni dei redditi

Alla luce di quanto sopra, tenuto conto di quanto disposto dall'[art. 1](#) co. 23 del DL 73/2021 e nel provv. 4.9.2021 n. [227357](#), secondo l'Agenzia delle Entrate, ai fini del calcolo del "peggioramento del risultato d'esercizio" (o del "risultato economico d'esercizio") assume valenza il dato fiscale desumibile dal rigo della dichiarazione dei redditi espressamente indicato nella Tabella A allegata al suddetto provvedimento.

Risposta interpello Agenzia Entrate 20.4.2022 n. 199

Il Quotidiano del Commercialista del 21.4.2022 - "Per il contributo perequativo non contano i motivi del peggioramento economico" - Alberti

Il Sole - 24 Ore del 21.4.2022, p. 30 - "Fondo perequativo, il calo del 30% può non dipendere dal Covid-19" - Caputo - Gavelli

Il Quotidiano del Commercialista del 18.12.2021 - "Contributo perequativo con focus sul peggioramento economico" - Cotto - Villa

Guide Eutekne - Impresa e società - "Contributo a fondo perduto Coronavirus - Contributo a fondo perduto DL Sostegni-bis" - Alberti P.

Lavoro

LAVORO SUBORDINATO

Maxi sanzione per il lavoro nero - Chiarimenti (nota INL 19.4.2022 n. 856)

L'Ispettorato nazionale del lavoro (INL) ha diffuso, con la nota 19.4.2022 n. [856](#), il nuovo compendio relativo al lavoro nero, fornendo chiarimenti sull'applicazione della maxisanzione ex [art. 3](#) co. 3-5 del DL 12/2002 anche con riferimento a specifiche fattispecie contrattuali.

Nozione di lavoro nero

Una prestazione lavorativa è qualificata come lavoro nero se:

- esiste subordinazione tra il soggetto che ha svolto l'attività lavorativa e chi lo ha effettivamente impiegato;
- manca la trasmissione del modello UniLav.

La sanzione e la procedura di contestazione, di norma, richiedono la preventiva adozione della diffida ex [art. 13](#) del DLgs. 124/2004, finalizzata alla regolarizzazione del lavoratore in nero (con esclusione di specifiche fattispecie).

Ai fini della regolarizzazione, l'INL precisa che:

- non sono ammissibili né il contratto di lavoro intermittente, né il contratto a tempo determinato nei casi di superamento delle percentuali di contingentamento legale o contrattuale;
- è ammissibile il contratto di apprendistato (laddove ricorrano i presupposti normativi e ferma restando la valutazione in ordine alla concreta possibilità di recuperare il debito formativo accumulato durante il periodo di lavoro in "nero").

Libretto Famiglia

La maxisanzione trova applicazione anche nelle ipotesi in cui il prestatore, impiegato mediante Libretto Famiglia - pur correttamente gestito mediante la piattaforma INPS - venga di fatto adibito in attività diverse da quelle previste dall'[art. 54-bis](#) del DL 50/2017, non rientranti in nessuna delle categorie che legittimano l'utilizzo del Libretto Famiglia.

Lavoro autonomo occasionale

Per le prestazioni rese in regime di lavoro autonomo occasionale ex [art. 2222](#) c.c., la maxisanzione risulta applicabile a condizione che:

- sussistano gli indici di subordinazione;
- difettino gli adempimenti che rendono nota la prestazione alla P.A. (sia di natura fiscale - 770, Certificazione Unica, versamento della ritenuta d'acconto - sia di natura previdenziale - per i redditi superiori ai 5.000,00 euro).

Al fine dell'applicazione della maxisanzione, è necessario quindi che la prestazione in esame non sia stata oggetto di preventiva comunicazione di avvio della prestazione. In presenza della comunicazione preventiva è sempre esclusa l'applicazione della maxisanzione, ricorrendo, invece, la sola riqualificazione del rapporto.

Lavoro marittimo

Per il settore marittimo, la maxisanzione può trovare applicazione solo nel caso in cui manchino tutti gli adempimenti previsti dalla normativa.

In particolare, devono essere assenti:

- gli adempimenti previsti dal Codice della navigazione, quali la sottoscrizione della convenzione di arruolamento, la registrazione sui documenti di bordo (ruolo/licenza) e sul libretto di navigazione del marittimo;
- il modello "UniMare".

Ai fini dell'applicazione della maxisanzione, è necessario considerare anche le diverse tempistiche entro i quali possono essere effettuati tali adempimenti.

Contratto a tempo determinato

Per i contratti a tempo determinato, che proseguono oltre la scadenza senza alcuna formalizzazione di proroga, la maxisanzione può essere contestata solo al superamento dei cosiddetti "periodi cuscinetto" di 30 o 50 giorni (in relazione alla durata del contratto, se inferiore o meno ai 6 mesi), previsti dall'[art. 22](#) co. 2 del DLgs. 81/2015.

Considerato che tali periodi sono "coperti" dall'originaria comunicazione UniLav, la maxisanzione partirà dal 31° o dal 51° giorno successivo alla scadenza.

Tirocinio

In caso di tirocinio extracurricolare, la maxisanzione:

- può applicarsi in caso di omessa comunicazione di instaurazione del tirocinio e ricostruzione del rapporto in termini di lavoro subordinato;
- non si applica se la prestazione sia stata correttamente comunicata al Centro per l'Impiego e ricorrano gli indici della subordinazione.

Appalto, distacco e somministrazione

Nel caso in cui il lavoratore sia stato impiegato senza regolare assunzione occorre distinguere le fattispecie lecite di appalto, distacco o somministrazione dalle ipotesi illecite.

In caso di appalto, distacco, somministrazione:

- lecite, la maxisanzione risulta applicabile nei confronti del somministratore, distaccante e appaltatore. La contestazione dell'impiego in "nero" del lavoratore non potrà essere rivolta all'utilizzatore che abbia regolato il proprio rapporto commerciale attraverso il ricorso ad uno schema tipico e lecito;
- illecite, la sanzione colpirà sempre il soggetto utilizzatore. L'assenza di formalizzazione del rapporto impedisce inoltre di configurare tra le parti una somministrazione, un appalto o un distacco. Diversamente, si realizza una vera e propria attività di "intermediazione" non autorizzata con la possibile applicazione della sanzione prevista dall'[art. 18](#) co. 1, secondo periodo, del DLgs. 276/2003.

art. 3 DL 22.2.2002 n. 12

Nota Ispettorato nazionale del Lavoro 19.4.2022 n. 856

Il Quotidiano del Commercialista del 21.4.2022 - "Prestazione occasionale sanzionabile come lavoro nero senza comunicazione preventiva" - Pagano

Il Sole - 24 Ore del 21.4.2022, p. 31 - "Maxi sanzione anche per lavoro autonomo occasionale" - Caiazza Guide

Eutekne - Lavoro - "Lavoro nero" - Pagano M.

Settori particolari

INFORMATICA

Commercio elettronico - Cessioni presunte verso interfacce elettroniche - Operazioni ad "aliquota zero" - Soddisfacimento del requisito della c.d. "aliquota media" ai fini del rimborso IVA (risposta interpello Agenzia delle Entrate 21.4.2022 n. 205)

Con la risposta a interpello 21.4.2022 n. [205](#), l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che le cessioni di beni che si considerano effettuate verso interfacce elettroniche ai sensi dell'[art. 2-bis](#) co. 1 lett. a) del DPR 633/72,

costituendo operazioni esenti da IVA con diritto alla detrazione, vanno computate nel calcolo della "aliquota media" ai fini del rimborso del credito IVA annuale o trimestrale.

Cessioni di beni facilitate da interfacce elettroniche

Le operazioni di cui trattasi sono quelle per le quali opera la finzione giuridica di cui all'[art. 2-bis](#) del DPR 633/72. Tale disposizione, infatti, stabilisce che, se facilitate da interfacce elettroniche o mezzi analoghi, si considerano effettuate dal medesimo soggetto che le facilita:

- le vendite a distanza intra-UE e le cessioni "nazionali" di beni effettuate verso privati da soggetti non stabiliti nell'UE (lett. a);
- le vendite a distanza di beni importati da territori o Paesi terzi in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150,00 euro (lett. b).

Effetti della finzione giuridica

Nello specifico, in presenza delle condizioni citate, le operazioni B2C in parola si considerano scisse, ai fini IVA, in due distinte operazioni:

- una cessione B2B presunta dal fornitore c.d. "indiretto" verso la piattaforma;
- una cessione B2C presunta dalla piattaforma verso il privato acquirente.

Cessioni ad aliquota zero

Le cessioni di beni presunte di cui alla lett. a) dell'[art. 2-bis](#) del DPR 633/72 effettuate dal fornitore indiretto alla piattaforma costituiscono operazioni ad "aliquota zero" in quanto sono esenti da IVA ai sensi dell'art. 10 co. 3 del medesimo decreto ma, in base al successivo art. 19 co. 3 lett. d-bis), conferiscono il diritto alla detrazione dell'imposta assolta sugli acquisti.

Nella risposta a interpello n. [205/2022](#) viene ricordato come già con la C.M. 13/90 sia stato chiarito che le operazioni "ad aliquota zero" vanno computate tra le operazioni attive ai fini della verifica del requisito dell'aliquota media per il rimborso dell'IVA ex [art. 30](#) co. 2 lett. a) del DPR 633/72 (applicazione di un'aliquota media relativa alle operazioni attive inferiore a quella applicata sulle operazioni passive).

Pertanto, conclude l'Agenzia, anche le operazioni ad "aliquota zero" per le quali opera la finzione giuridica ex [art. 2-bis](#) del DPR 633/72 concorrono alla determinazione del requisito in parola ai fini del rimborso.

Analogo criterio, peraltro, potrebbe essere seguito anche per le cessioni di beni anticovid, anch'esse operazioni ad "aliquota zero". Tuttavia, nessun chiarimento ufficiale è stato ancora fornito al riguardo (cfr. Bilancini L., Greco E. "Il modello TR cerca spazio per i beni anti COVID", *Il Quotidiano del Commercialista*, [www.eutekne.info](#), 23.7..2020 e Ricca F. "Rimborsi Iva allargati", *Italia Oggi*, 22.4.2022, p. 27).

Cessioni tramite piattaforme non soggette alla finzione giuridica

Il caso esaminato nella risposta a interpello n. 205/2022 riguardava una stabile organizzazione italiana di una società inglese che acquistava beni in Italia e li cedeva a privati consumatori in Italia o in altri Stati Ue tramite un'interfaccia elettronica.

L'Agenzia delle Entrate ha però escluso che nel caso specifico potesse operare la finzione giuridica di cui all'[art. 2-bis](#) del DPR 633/72, in quanto le operazioni effettuate dalla *branch*, pur essendo riconducibili al commercio elettronico indiretto, non rientravano in alcuna delle ipotesi contemplate dalla norma citata. Infatti, esse non erano effettuate da un soggetto non stabilito, né i beni risultavano importati da Paesi terzi.

art. 2 bis DPR 26.10.1972 n. 633

art. 30 DPR 26.10.1972 n. 633

Risposta interpello Agenzia Entrate 21.4.2022 n. 205

Il Quotidiano del Commercialista del 22.4.2022 - "Cessioni verso interfacce elettroniche tra le operazioni ad aliquota zero" - Cosentino

Italia Oggi del 22.4.2022, p. 27 - "Rimborsi Iva allargati" - Ricca

Guide Eutekne - IVA e imposte indirette - "Piattaforme digitali" - Cosentino C. - Greco E.

Leggi in evidenza

FISCALE

PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE 25.3.2022 N. 97188

FISCALE

IMPOSTE INDIRETTE - IVA - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - DICHIARAZIONE ANNUALE - Dati derivanti dallo “spesometro” e dalle fatture elettroniche - Anomalie con le dichiarazioni IVA - Comunicazioni ai contribuenti e alla Guardia di Finanza

L'art. 1 co. 634 - 636 della L. 23.12.2014 n. 190 (legge di stabilità 2015) prevede che, con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, siano individuate le modalità con le quali sono messi a disposizione del contribuente e della Guardia di Finanza elementi e informazioni in suo possesso riferibili allo stesso contribuente, acquisiti direttamente o pervenuti da terzi, relativi anche ai ricavi o compensi, ai redditi, al volume d'affari e al valore della produzione, a lui imputabili, alle agevolazioni, deduzioni o detrazioni, nonché ai crediti d'imposta, anche qualora gli stessi non risultino spettanti, affinché il contribuente possa:

- segnalare all'Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti;
- porre rimedio agli eventuali errori od omissioni, mediante l'istituto del ravvedimento operoso.

In attuazione di tale disciplina, con il presente provvedimento vengono emanate le disposizioni concernenti le modalità con le quali sono messe a disposizione dei contribuenti e della Guardia di Finanza le informazioni riguardanti possibili anomalie derivanti dal confronto tra i dati:

- comunicati all'Agenzia delle Entrate dai contribuenti stessi e dai loro clienti soggetti passivi IVA, ai sensi del c.d. “spesometro” (art. 21 del DL 78/2010), oppure mediante le fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di interscambio (SdI), per il periodo d'imposta 2018;
- indicati dai contribuenti nella dichiarazione annuale IVA per il periodo d'imposta 2018, da cui risulterebbe che abbiano omesso, in tutto o in parte, di dichiarare il volume d'affari conseguito.

Contenuto delle comunicazioni

Le comunicazioni relative al confronto tra i dati dello “spesometro”, le fatture elettroniche e le dichiarazioni annuali IVA contengono:

- il codice fiscale, la denominazione e il cognome e nome del contribuente;
- il numero identificativo della comunicazione e l'anno d'imposta;
- il codice atto;
- il totale delle operazioni imponibili comunicate dai clienti soggetti passivi IVA e di quelle effettuate nei confronti di consumatori finali comunicate dal contribuente stesso, ai sensi del suddetto art. 21 del DL 78/2010;
- il totale delle operazioni imponibili relative alle fatture elettroniche inviate ai sensi dell'art. 1 del DLgs. 127/2015;
- le modalità attraverso le quali consultare gli elementi informativi di dettaglio relativi all'anomalia riscontrata, resi disponibili nel sito dell'Agenzia delle Entrate.

Informazioni di dettaglio disponibili sul sito dell'Agenzia delle Entrate

All'interno dell'area riservata del portale informatico dell'Agenzia delle Entrate, denominata “Cassetto fiscale”, nonché nell'interfaccia “Fatture e Corrispettivi”, sono infatti consultabili, da parte del contribuente, i seguenti dati:

- il protocollo identificativo e la data di invio della dichiarazione IVA, per il periodo d'imposta oggetto di comunicazione, nella quale le operazioni attive risultano parzialmente o totalmente omesse;
- la somma algebrica dell'ammontare complessivo delle operazioni riportate nei righe VE24, colonna 1 (Totale imponibile), VE37, colonna 1 (Operazioni effettuate nell'anno ma con imposta esigibile in anni successivi) e VE39 (Operazioni effettuate in anni precedenti ma con imposta esigibile nell'anno oggetto di comunicazione) della suddetta dichiarazione;
- l'importo della somma delle operazioni imponibili relative alle cessioni di beni e prestazioni di servizi

comunicate dai clienti soggetti passivi IVA ai sensi del suddetto art. 21 del DL 78/2010, alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di consumatori finali, comunicate dal contribuente stesso ai sensi del citato art. 21 del DL 78/2010, e alle cessioni di beni e prestazioni di servizi contenute nelle fatture elettroniche trasmesse;

- l'ammontare delle operazioni attive imponibili che non risulterebbero riportate nella suddetta dichiarazione IVA;
- i dati identificativi dei clienti soggetti passivi IVA (denominazione/cognome e nome e codice fiscale);
- i dati identificativi dei consumatori finali comunicati dal contribuente (denominazione/cognome e nome e codice fiscale);
- l'ammontare delle operazioni imponibili comunicate da ciascuno dei suddetti clienti soggetti passivi IVA;
- l'ammontare delle operazioni imponibili comunicate dal contribuente per ciascuno dei suddetti consumatori finali;
- l'ammontare delle operazioni imponibili contenute nelle fatture elettroniche emesse nei confronti dei clienti (soggetti passivi IVA o consumatori finali).

Modalità di effettuazione delle comunicazioni

Le suddette comunicazioni sono trasmesse ai contribuenti:

- al domicilio digitale (indirizzo di posta elettronica certificata, PEC), comunicato dagli stessi;
- ovvero, in assenza di domicilio digitale, per posta ordinaria.

Le informazioni in esame sono inoltre rese disponibili alla Guardia di Finanza tramite strumenti informatici.

Segnalazione di chiarimenti e precisazioni

Il contribuente, anche tramite gli intermediari incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni, può:

- richiedere informazioni;
- ovvero segnalare all'Agenzia delle Entrate, con le modalità indicate nella comunicazione inviata, eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti, in grado di giustificare la presunta anomalia.

Regolarizzazione delle violazioni commesse

I contribuenti possono regolarizzare gli errori e le omissioni eventualmente commessi mediante il ravvedimento operoso, ai sensi dell'art. 13 del DLgs. 472/97, beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse.

Si ricorda che il ravvedimento operoso può avvenire indipendentemente dal fatto che la violazione sia già stata constatata o che siano iniziate le attività di controllo da parte dell'Amministrazione fiscale, purché non sia ancora stato notificato:

- un "avviso bonario" a seguito di liquidazione automatizzata della dichiarazione, ai sensi dell'art. 54-bis del DPR 633/72;
- un atto di accertamento.

Scadenze della settimana

25 aprile 2022, Lunedì *

Contributi ENPAIA

Datori di lavoro agricolo - Versamento dei contributi relativi al mese precedente per gli impiegati agricoli e presentazione della relativa denuncia

26 aprile 2022, Martedì

IVA

Soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie - Presentazione telematica dei modelli INTRASTAT relativi al mese di marzo, in via obbligatoria o facoltativa

Soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie - Presentazione telematica dei modelli INTRASTAT relativi al trimestre gennaio-marzo, in via obbligatoria o facoltativa

Soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie e che nel mese di marzo hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale - Presentazione in via telematica dei modelli INTRASTAT relativi a gennaio, febbraio e marzo

27 aprile 2022, Mercoledì

Imposte dirette e IMU

Titolari di redditi dominicali e agrari - Termine per presentare ricorso in Commissione tributaria o in autotutela contro le rendite dei terreni attribuite sulla base delle dichiarazioni colturali presentate all'AGEA nel 2021

28 aprile 2022, Giovedì

Prelievo erariale unico (PREU)

Concessionari della rete telematica per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 del TULPS - Terzo versamento per il periodo contabile marzo-aprile, pari al 25% del tributo dovuto per il periodo contabile novembre-dicembre

29 aprile 2022, Venerdì

Contributo Autorità regolazione trasporti

Soggetti che operano nel settore trasporto - Termine per versare i due terzi del contributo dovuto per il 2022 e presentare all'Autorità garante l'apposita dichiarazione relativa al calcolo del contributo

Imposte dirette

Contribuenti, amministratori condominio o intermediari - Comunicazione all'Agenzia Entrate dell'opzione per lo sconto sul corrispettivo o la cessione della detrazione, per interventi edilizi del 2021 o rate residue per spese 2020

Grandi imprese in temporanea difficoltà finanziaria causa COVID - Termine per la presentazione telematica a Invitalia delle domande di finanziamento agevolato per piani di rilancio, fino ad esaurimento delle risorse

Altre scadenze

30 aprile 2022, Sabato *

Accise

Esercenti attività di autotrasporto merci per conto proprio o di terzi - Termine per presentare la domanda relativa al trimestre gennaio-marzo per ottenere il credito d'imposta o il rimborso in relazione al gasolio per autotrazione

Antiriciclaggio

Soggetti che effettuano operazioni in oro - Termine per effettuare la dichiarazione telematica alla Banca d'Italia-UIF delle operazioni, di valore pari o superiore a 12.500,00 euro, compiute nel mese precedente

Canone RAI

Pensionati a basso reddito con almeno 75 anni di età - Presentazione all'Agenzia delle Entrate dell'apposita dichiarazione per fruire dell'esenzione, a decorrere dall'anno in corso

Persone fisiche - Termine per il pagamento della seconda rata trimestrale, con il modello F24, del canone 2022, nei casi in cui non sia possibile l'addebito nelle fatture relative al contratto di fornitura di energia elettrica

Contributi ENPALS

Soggetti che svolgono attività nell'ambito dello spettacolo e dello sport - Presentazione telematica della denuncia contributiva relativa al mese precedente, tramite il flusso "UNIEMENS"

Contributi INPS

Datori di lavoro agricolo - Presentazione in via telematica della denuncia contributiva della manodopera occupata, relativa al mese precedente, tramite il flusso "UNIEMENS"

Contributi INPS lavoratori dipendenti

Datori di lavoro - Presentazione in via telematica, direttamente o tramite intermediario, delle denunce retributive e contributive dei lavoratori dipendenti, modelli "UNIEMENS", relative al mese precedente

Contributi previdenziali e premi INAIL

Datori di lavoro, committenti e associanti in partecipazione - Termine per la registrazione sul libro unico del lavoro dei dati relativi al mese precedente

Contributo amministratori giudiziari

Soggetti iscritti all'Albo degli amministratori giudiziari dei beni sequestrati o confiscati - Invio al Ministero della Giustizia dell'attestazione del pagamento del contributo annuale di tenuta dell'Albo

Contributo annuale

Soggetti iscritti nell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali - Termine per versare il contributo di 25,00 euro per l'anno in corso e inserire le coordinate del proprio versamento nell'apposito sito Internet

Contributo CONAI

Aziende esportatrici nette di imballaggi pieni - Termine per inviare al CONAI, in via telematica, la dichiarazione di "azienda esportatrice netta", al fine di accedere alla prevista procedura semplificata

Contributo INPS ex L. 335/95

Committenti e associanti in partecipazione - Presentazione in via telematica, direttamente o tramite intermediario, delle denunce modelli "UNIEMENS" relative ai compensi corrisposti nel mese precedente

Diritto annuale iscrizione Albo gestori ambientali

Soggetti che producono rifiuti o che svolgono attività di raccolta, trasporto, intermediazione o bonifica di rifiuti - Termine per il pagamento del diritto relativo all'anno in corso

Imposta di bollo

Contribuenti "solari" che emettono o utilizzano documenti o registri in forma informatica, diversi dalle fatture elettroniche - Versamento dell'imposta di bollo dovuta per l'anno precedente, mediante il modello F24 telematico

Soggetti che assolvono l'imposta in modo virtuale - Versamento, mediante il modello F24, della rata bimestrale

Imposta di registro

Locatore/locatario - Registrazione nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese - Pagamento imposta per i nuovi contratti, rinnovi e annualità

Imposta sostitutiva sui finanziamenti

Soggetti "solari" che effettuano operazioni di finanziamento - Termine per la presentazione telematica all'Agenzia delle Entrate della dichiarazione relativa alle operazioni effettuate nell'anno precedente

Soggetti "solari" che effettuano operazioni di finanziamento - Versamento prima rata di acconto, pari al 45% dell'acconto dovuto per l'anno in corso, corrispondente al 95% dell'imposta dovuta per l'anno precedente

Imposta sulle assicurazioni

Assicuratori - Versamento dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di marzo e degli eventuali conguagli dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di febbraio

Imposte dirette

Gestori servizio di smaltimento dei rifiuti urbani - Comunicazione in via telematica all'Agenzia delle Entrate delle variazioni, intervenute nell'anno precedente, dei dati relativi agli immobili acquisiti nell'attività di gestione

Imprese - Termine per presentare la richiesta di contributo a fondo perduto per le spese sostenute nel 2021 per promuovere la vendita di prodotti sfusi o alla spina, tramite la piattaforma informatica Invitalia PA Digitale

Imprese assicuratrici, aziende, istituti, società ed enti - Comunicazione telematica all'Anagrafe tributaria, in relazione all'anno precedente, dei dati relativi ai contratti assicurativi e ai premi assicurativi

Imprese, intermediari e altri operatori del settore delle assicurazioni - Trasmissione telematica all'Anagrafe tributaria dei dati relativi alle somme liquidate ai danneggiati nell'anno precedente

Soggetti che erogano energia elettrica, acqua o gas - Trasmissione telematica all'Anagrafe tributaria dei dati dei contratti nuovi o modificati nell'anno precedente e dei dati catastali dell'immobile presso cui è attivata l'utenza

Soggetti tenuti ad effettuare comunicazioni all'Anagrafe tributaria - Trasmissione in via telematica all'Anagrafe tributaria, direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati, dei dati relativi all'anno solare precedente

Società di calcio professionistiche - Invio all'Agenzia delle Entrate, in relazione alla stagione sportiva chiusa nell'anno precedente, delle copie dei contratti dei calciatori e di sponsorizzazione e dei relativi compensi

Imposte dirette e IVA

Banche, Poste, SIM, SGR, altri intermediari - Comunicazione telematica all'Agenzia Entrate e/o Dogane e Monopoli delle risposte negative cumulative sulle richieste di indagini bancarie, consegnate nel mese precedente

Strutture sanitarie private - Invio telematico all'Agenzia delle Entrate, in relazione all'anno precedente, dei dati relativi agli esercenti attività mediche e paramediche e dei relativi compensi riscossi

IRES

Associazioni sportive dilettantistiche "solari" - Redazione di un apposito rendiconto sulle entrate e sulle spese relative a ciascuna manifestazione nell'ambito della quale vengono realizzati i proventi che non concorrono a formare il reddito

Enti non commerciali "solari" che effettuano raccolte pubbliche di fondi - Redazione di un apposito rendiconto sulle entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione

ONLUS "solari", diverse dalle cooperative - Redazione di un apposito documento sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'ente, distinguendo le attività direttamente connesse da quelle

istituzionali

IRPEF

Associazioni sportive dilettantistiche in possesso dei previsti requisiti - Richiesta al CONI di correzione degli errori nell'elenco dei beneficiari del 5 per mille dell'IRPEF, in relazione alle domande presentate entro l'11.4.2022

Enti di ricerca sanitaria - Termine per richiedere al Ministero della salute la correzione degli eventuali errori nell'elenco dei beneficiari del 5 per mille dell'IRPEF, in relazione alle domande presentate entro l'11.4.2022

Enti già iscritti nel RUNTS - Richiesta al Ministero del lavoro e delle politiche sociali di correzione degli errori nell'elenco dei beneficiari del 5 per mille, per le domande presentate entro l'11.4.2022

ONLUS iscritte al 22.11.2021 alla relativa anagrafe tenuta dall'Agenzia delle Entrate - Richiesta alla DRE di correzione degli errori nell'elenco dei beneficiari del 5 per mille dell'IRPEF, per le domande presentate entro l'11.4.2022

Università, enti e istituzioni di ricerca scientifica - Termine per richiedere al MUR la correzione degli eventuali errori nell'elenco dei beneficiari del 5 per mille dell'IRPEF, in relazione alle domande presentate entro l'11.4.2022

IRPEF e IRES

Banche, Poste, SIM, SGR, assicurazioni, fiduciarie, altri intermediari finanziari - Trasmissione telematica Anagrafe tributaria dei dati relativi alle variazioni o all'instaurazione di nuovi rapporti intervenute nel mese precedente

Banche, Poste, SIM, SGR, società fiduciarie e altri intermediari finanziari - Trasmissione telematica all'Anagrafe tributaria dei dati del mese precedente relativi alle c.d. "operazioni extra-conto" e agli altri rapporti intrattenuti

Gestori dei servizi di telefonia - Trasmissione telematica all'Anagrafe tributaria dei dati relativi all'anno precedente dei contratti di telefonia fissa, mobile e satellitare, relativamente alle utenze domestiche e ad uso pubblico

Preponenti di agenti e rappresentanti - Termine per consegnare all'agente o rappresentante un estratto conto delle provvigioni maturate nel trimestre gennaio-marzo e per pagare le suddette provvigioni

IVA

Enti non commerciali e produttori agricoli esonerati - Versamento e dichiarazione dell'imposta sugli acquisti intracomunitari di beni e sugli acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti, registrati nel secondo mese precedente

Eredi delle persone decedute nel corso dell'anno 2021 - Presentazione della dichiarazione IVA relativa al defunto, qualora gli eredi non abbiano proseguito l'attività, oppure composta da più moduli, se gli eredi hanno proseguito l'attività

Eredi delle persone decedute nel corso dell'anno 2021 - Regolarizzazione delle dichiarazioni infedeli e dei versamenti relativi agli anni precedenti, in relazione all'operato del defunto

Società ed enti controllanti che intendono avvalersi dell'IVA di gruppo a decorrere dall'anno solare 2022 - Comunicazione dell'opzione all'Agenzia delle Entrate mediante la compilazione del quadro VG della dichiarazione IVA 2022

Soggetti che gestiscono impianti di distribuzione stradale - Trasmissione telematica all'Agenzia delle Dogane dei corrispettivi delle cessioni di benzina o gasolio per autotrazione, effettuate nel mese precedente e non documentate con fattura

Soggetti che hanno aderito al regime "IOSS" - Presentazione telematica della dichiarazione per il mese precedente relativa alle vendite a distanza di beni importati in spedizioni di valore fino a 150,00 euro e versamento della relativa imposta

Soggetti con diritto al rimborso infrannuale - Termine di presentazione telematica all'Agenzia delle Entrate della richiesta di rimborso o della comunicazione di utilizzo in compensazione, relativa al credito del trimestre gennaio-marzo

Soggetti con partita IVA - Emissione fatture relative alle cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente, in relazione ai beni consegnati o spediti nel mese precedente

Soggetti con partita IVA - Fatturazione, registrazione e annotazione delle operazioni effettuate nel mese precedente da sedi secondarie

Soggetti con partita IVA - Termine finale per la presentazione telematica della dichiarazione annuale IVA relativa all'anno precedente

Soggetti con partita IVA - Termine per regolarizzare le violazioni riguardanti l'infedele presentazione delle dichiarazioni e dei versamenti relativi agli anni precedenti, con le previste sanzioni ridotte

Soggetti IVA residenti o stabiliti in Italia - Trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati delle operazioni effettuate con soggetti non stabiliti in Italia, in relazione al trimestre gennaio-marzo, senza fattura elettronica

Soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale "OSS" - Presentazione telematica all'Agenzia delle Entrate della dichiarazione relativa al trimestre gennaio-marzo e versamento della relativa imposta

Prelievo erariale unico (PREU)

Concessionari della rete telematica per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 del TULPS - Versamento della rata mensile e degli interessi legali, in caso di accoglimento dell'istanza di rateizzazione

Tributi

Soggetti iscritti nel Registro dei revisori legali - Termine per regolarizzare il debito formativo per gli anni 2017, 2018 e 2019, tramite l'accesso ai corsi fruibili gratuitamente nel portale FAD del Ministero dell'Economia e finanze

Tributi e contributi INPS dipendenti

Avvocati che vantano crediti per patrocinio a spese dello Stato - Termine per esercitare l'opzione, per l'anno in corso, per l'utilizzo dei crediti in compensazione nel modello F24

Tributi, contributi e altre entrate

Soggetti con carichi affidati agli Agenti della Riscossione tra l'1.1.2000 e il 31.12.2017 che hanno aderito alla "rottamazione-ter" e/o al "saldo e stralcio" - Termine per effettuare il versamento delle rate scadute nel 2020

Tutti i soggetti - Termine per richiedere un nuovo piano di dilazione ai sensi dell'art. 19 del DPR 602/73, qualora alla data dell'8.3.2020 si sia decaduti dal precedente piano di dilazione

01 maggio 2022, Domenica *

Contributi previdenziali

Dipendenti che svolgono lavori "usuranti" - Presentazione all'Istituto previdenziale della domanda per accedere al pensionamento anticipato, se si maturano i previsti requisiti nell'anno successivo

Prelievo erariale unico (PREU)

Concessionari della rete telematica per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 lett. b) del TULPS - Comunicazione all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli delle somme giocate nel periodo contabile (bimestre) precedente

02 maggio 2022, Lunedì

Antiriciclaggio

Banche, Poste e altri intermediari finanziari - Trasmissione telematica alla UIF delle comunicazioni riguardanti i dati aggregati delle operazioni effettuate nel terzo mese precedente

Imposte dirette

Società che gestiscono impianti di riciclo dei rifiuti in alluminio - Termine presentazione telematica a Invitalia, entro le ore 16.00, delle domande di contributo straordinario per la diminuzione dei ricavi 2020 rispetto al 2019

03 maggio 2022, Martedì

Imprese che svolgono attività di commercio al dettaglio - Termine iniziale, dalle ore 12.00, per la presentazione telematica al Ministero dello sviluppo economico dell'istanza di concessione del contributo a fondo perduto

Prelievo erariale unico (PREU)

Concessionari della rete telematica per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 lett. a) del TULPS - Comunicazione all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli delle somme giocate nel periodo contabile (bimestre) precedente

04 maggio 2022, Mercoledì

Contributi INPS

Imprese delle filiere agrituristiche e vitivinicole - Presentazione all'INPS della domanda per l'esonero dal versamento dei contributi a carico dei datori di lavoro o lavoratori autonomi, dovuti per il mese di febbraio 2021

Imposte e contributi

Imprese e lavoratori autonomi che hanno avviato una nuova attività nella ZFU dei Comuni terremotati del Centro Italia - Termine, entro le ore 12.00, per la presentazione telematica al MISE delle domande di agevolazione

05 maggio 2022, Giovedì

Imposta sugli intrattenimenti ed IVA

Società e associazioni sportive dilettantistiche, pro-loco, bande musicali, cori e compagnie teatrali amatoriali, ecc. - Annotazione sull'apposito prospetto degli abbonamenti rilasciati nel mese di aprile

Imposte dirette

Imprese a prevalente partecipazione femminile - Termine iniziale, dalle ore 10.00, per la compilazione sul sito di Invitalia delle domande di contributo a fondo perduto per la costituzione e l'avvio di una nuova impresa

06 maggio 2022, Venerdì

Contributi INPS

Imprese delle filiere agricole, pesca e acquacoltura - Versamento della contribuzione eccedente l'importo dell'esonero relativo ai mesi di novembre e dicembre 2020 e gennaio 2021, autorizzato dall'INPS in via definitiva